REGIONE DEL VENETO

Provincia di Verona

Comune di Colognola ai Colli

Piano Regolatore Comunale

Variante Parziale Piano degli Interventi n° 17

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO IN LOC. S. ZENO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO

Progetto esecutivo in variante parziale al P.I. ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 2 della L.R. 11/2004 e degli artt.9-10-19 del D.PR. 327/2001 e s.m.i., con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio

SINDACO
Giovanna Piubello

UFFICIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA
Geom. Michele Rossi

UFFICIO TECNICO
EDILIZIA PUBBLICA
Geom. Giambattista Pozza

PROGETTISTA VARIANTE
Arch. Emanuela Volta

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

Giugno 2024

Dichiarazione Non Necessità V.Inc.A.
Allegato E DGRV 1400/2017

STUDIO DI URBANISTICA - ARCHITETTURA - VALUTAZIONI AMBIENTALI
via belvedere 4d – 37064 Povegliano V.se Verona – Via leoncino 24a 37012 Verona
email: volta.emanuela@gmail.com – PEC: e.volta@pec.it

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La sottoscritta Arch. Emanuela Volta nata a Legnago il 14/09/1972 residente a Villafranca di Verona, Via Termine 30A - iscrizione Ordine Architetti Provincia di Verona n. 1578 mail volta.emanuela@gmail.com pec e.volta@pec.it in qualità di tecnico incaricato della redazione della Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza relativa Progetto esecutivo in variante parziale al P.I. ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 2 della L.R. 11/2004 e degli artt.9-10-19 del D.PR. 327/2001 e s.m.i., con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. La Variante riguarda "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO IN LOC. S. ZENO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO"

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

DATA 25/06/2024 Il DICHIARANTE Arch. Emanuela Volta

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 25/06/2024 Il DICHIARANTE Arch. Emanuela Volta

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare e responsabile del trattamento è: Ufficio Edilizia Privata Comune di Illasi

Ufficio Edilizia Privata Comune di Colognola ai Colli

Piazzale Trento, 2

PEC: colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è il Comune di Colognola ai Colli

Ufficio Edilizia Privata Comune di Colognola ai Colli

Piazzale Trento, 2

PEC: colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è: protocollo.comune.illasi.vr@pecveneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]:

x potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.

□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] _____, ai sensi del [indicare articolo e atto normativo che regolamenta la diffusione]

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento o suo rappresentante l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE
IL DICHIARANTE (per presa visione)
Arch. Emanuela Volta

DATA 25/06/2024

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

Cognome VOLTA
Nome EMANUELA
nato il 14/09/1972
(atto n. 800 p. 1 s. A 1972)
a LEGNAGO (VR)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza VILLAFRANCA DI VERONA
Via VIA TERMINE 30/A
Stato civile CONIUGATA
Professione ARCHITETTO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,65
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare
Villafranca di Verona 17/12/2015
IL SINDACO
Impronta del dito indice sinistro

SCADENZA 14/09/2026
Diritti euro: 5,42
AV 6182001

REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
CARTA D'IDENTITA'
N°AV 6182001
DI
VOLTA
EMANUELA

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

RELAZIONE TECNICA a completamento dell'Allegato E – DGRV 1400/2017

La presente relazione fa riferimento a quanto specificato negli allegati della Delibera Regionale nella DGRV n°1400/2017 che sostituisce la D.G.R.V n° 3173/2006 e ha come obiettivo l'individuazione e la comprensione degli elementi di progetto e la valutazione degli effetti reversibili ed irreversibili determinati dal Progetto esecutivo in variante parziale al P.I. ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 2 della L.R. 11/2004 e degli artt.9-10-19 del D.PR. 327/2001 e s.m.i., con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

Fine ultimo della relazione è dimostrare la non necessità della Valutazione di Incidenza per l'intervento in oggetto, premesso che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee).
La tutela della biodiversità nel territorio della Regione Veneto avviene principalmente attraverso l'istituzione e la successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000.

La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto dal D.P.R. 357/1997 all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possano avere incidenza significativa su siti segnalati in sede Comunitaria come siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.).
La valutazione d'incidenza ambientale si configura pertanto come uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di piani, progetti e interventi in un contesto ecologico dinamico.
Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti della Rete Natura 2000 e del contributo che tali correlazioni portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete stessa, valutando le interconnessioni a livello di regione biogeografica (livelli regionale, nazionale e comunitario), valutando il sito nella funzionalità dell'intera rete.
I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, che ha lo scopo prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie significative del continente europeo come indicati nelle Direttive comunitarie "Habitat" (92/43/CEE) e "Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (2009/147/CE). Le disposizioni relative alla valutazione d'incidenza non sono limitate a piani, progetti e interventi situati all'interno del sito ma si applicano a qualsiasi piano, progetto o intervento, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito che possa avere incidenze significative negative su di esso.

- Il concetto di incidenza significativa deve essere interpretato in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali dei siti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione
- La valutazione di incidenza viene attivata non da una certezza ma da una possibilità di incidenze significative.

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

1. METODOLOGIA DI ANALISI

1.1 RICHIAMI NORMATIVI

La tutela della biodiversità nel territorio della Regione Veneto avviene principalmente attraverso l'istituzione e la successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000.
La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto dal D.P.R. 357/1997 all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possano avere incidenza significativa su siti segnalati in sede Comunitaria come siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.).
La valutazione d'incidenza ambientale si configura pertanto come uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di piani, progetti e interventi in un contesto ecologico dinamico.
Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti della Rete Natura 2000 e del contributo che tali correlazioni portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete stessa, valutando le interconnessioni a livello di regione biogeografica (livelli regionale, nazionale e comunitario), valutando il sito nella funzionalità dell'intera rete.
I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, che ha lo scopo prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie significative del continente europeo come indicati nelle Direttive comunitarie "Habitat" (92/43/CEE) e "Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (2009/147/CE).
Le disposizioni relative alla valutazione d'incidenza non sono limitate a piani, progetti e interventi situati all'interno del sito ma si applicano a qualsiasi piano, progetto o intervento, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito che possa avere incidenze significative negative su di esso.
Il concetto di incidenza significativa deve essere interpretato in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali dei siti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione.
La valutazione di incidenza viene attivata non da una certezza ma da una possibilità di incidenze significative.

Principali normative regionali di riferimento:

- D.G.R. 740 del 14.03.2006 - Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192.
- D.G.R. 3173 del 10.10.2006 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative
- D.G.R. 2371 del 27.07.2006 (L.R. 1 del 05.01.2007, all. E) Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997.
- D.G.R. 4241 del 30.12.2008 - Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione.
- D.G.R. 791 del 31.03.2009 - Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.
- DGRV n. 1400/2017 - che sostituisce la DGRV n. 2299/2014

La relazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale costituisce l'oggetto del presente documento ed è stata realizzata sulla base dell'*iter* metodologico indicato nel **DGR del Veneto n. 1400/2017.**
Nella suddetta delibera la Regione Veneto indica le modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza e, nell'Allegato A, riporta una guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Tale guida metodologica definisce gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del documento di valutazione di incidenza e per il successivo esame di questa da parte dell'autorità competente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

Lo studio delle caratteristiche dei siti Natura 2000 e dell'assetto ecosistemico del territorio è stato realizzato mediante acquisizione di dati cartografici regionali, bibliografici, fotointerpretazione e osservazioni dirette sul campo. La cartografia degli habitat di interesse comunitario interessati da potenziali incidenze del Progetto, approvata dalla Giunta Regionale (**DGR 4240/2008**), è stata acquisita dal portale della Regione Veneto (sezione Biodiversità e Reti Ecologiche).
Le note esplicative per l'utilizzo della cartografia degli habitat vengono indicate nella Circolare Regionale 8 maggio 2009 (Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di Incidenza). In detta circolare si sottolinea la necessità di inserimento e aggiornamento della cartografia georeferenziata degli habitat all'interno degli studi di valutazione di incidenza ambientale.
Lo studio della distribuzione componente floro-faunistica di interesse comunitario è stata effettuata a partire dalla cartografia distributiva delle specie approvata con **D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014** (database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza - D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6 - Allegato A: database georiferito della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza, in formato file shape).
La Regione Veneto, con **DGR n. 667 del 2018**, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale di designazione di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti sul territorio del Veneto (ad esclusione delle superfici di due siti ricadenti nel Comune di Sappada). Il MATTM in data 27 luglio 2018 ha adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto 'Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto' (quindi 96 ZSC in totale). **Il Decreto è stato pubblicato in G.U. n. 190 del 17 agosto 2018.**

Designazione ZSC

La Regione Veneto, con DGR n. 667 del 2018, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale di designazione di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti sul territorio del Veneto (ad esclusione delle superfici di due siti ricadenti nel Comune di Sappada). Il MATTM in data 27 luglio 2018 ha adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto 'Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto' (quindi 96 ZSC in totale). Il Decreto è stato pubblicato in G.U. n. 190 del 17 agosto 2018.

Con DGR n. 265 dell'8/03/2019 la Regione del Veneto ha espresso parere positivo al decreto per la designazione delle 6 Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Il MATTM in data 10 maggio 2019 ha adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto 'Designazione di sei zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto'. Il Decreto è stato pubblicato in G.U. n. 121 del 25 maggio 2018.

Infine la Regione Veneto, con DGR n. 626 del 14/05/2019, ha provveduto ad approvare lo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina, IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Il MATTM in data 20 giugno 2019 ha adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto "Designazione di due zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il Decreto è stato pubblicato in G.U. n. 155 del 04 luglio 2019. Con quest'ultimo passaggio, tutti i siti SIC ricadenti in Regione del Veneto ora sono designati come ZSC.
Con quest'ultimo passaggio, tutti i siti SIC ricadenti in Regione del Veneto ora sono designati come ZSC.

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

1.2 GLI STRUMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ

L'obiettivo generale perseguito da rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, o un eventuale suo ripristino, dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat di specie nella loro area di ripartizione naturale.
Ciò rappresenta una forma di tutela attiva che può essere condotta attraverso l'applicazione di strumenti operativi, quali:

- le misure di conservazione approvate con la deliberazione n. 2371 del 2006;
- recepimento del D.M. 184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" (c.d. decreto Pecoraro Scanio;
- il piano di gestione delle siti della rete Natura 2000.

1.2.1. Le misure di conservazione

Conformemente alle linee guida emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel 2002, e agli obblighi previsti dalla direttiva medesima, l'Amministrazione Regionale del Veneto, con la **deliberazione n. 2371 del 2006**, ha approvato le misure di conservazione per tutte le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria in esse inclusi. Con tale strumento, per ciascuna ZPS, sono state definite le priorità di conservazione (obiettivi) mediante il confronto tra le esigenze ecologiche, lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, e le vulnerabilità riconosciute per ogni sito. Allo stesso tempo sono stati riconosciuti gli elementi, sia habitat che specie, da sottoporre al solo monitoraggio periodico in quanto l'attuale gestione assicurava il mantenimento in buono stato di conservazione. Per tutti gli altri elementi, invece sono stati individuati i criteri e definite le modalità per il raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente. Alle soluzioni di natura regolamentare, che prevedono la definizione di divieti ed obblighi o la predisposizione di piani di azione o linee guida, si accompagnano, tra le altre, le attività di gestione, manutenzione, controllo e vigilanza.

1.2.2.. Il D.M. 184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 255 dell'11 settembre 2008, la Regione del Veneto ha dovuto recepire e dare applicazione al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 184 sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) emanato il 17 ottobre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007.
Obiettivi e misure di Conservazione sono stati desunti dal **DGR n. 2371** – Allegati E e B, recante le misure di conservazione per le 67 Zone di Protezione Speciale del Veneto.
Tali misure precisano per ciascuna Z.P.S. i principali e imprescindibili obiettivi di conservazione, definiscono i criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione e indicano la necessità di elaborare un Piano di Gestione per il sito, ai sensi del decreto del ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002. Con **Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016** sono state approvate le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), come previsto all'art. 4, co. 4, della Direttiva 92/43/CEE.
Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17 ottobre 2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. LE FASI DELLA SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

Di seguito verrà sviluppata la relazione tecnica che possa definire chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza.

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

Infatti l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza è ammissibile nel caso in cui per l'attuazione dell'istanza non siano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 in quanto gli effetti che ne derivano si esauriscano prima di raggiungere gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito della Rete Natura 2000.
La presente relazione pertanto ha il compito di dimostrare che gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non hanno effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

3. PROCEDURA UTILIZZATA

La presente dichiarazione sviluppa la Fase 1 della Selezione Preliminare di Screening, valutando la necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza. Gli estensori dello studio pertanto danno evidenza di aver verificato la necessità o meno di predisporre uno screening di Vinca e, deciso di procedere con la non necessità, motivano che il piano può considerarsi ricompreso tra quelli per i quali non e necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrante nelle fattispecie previste nel paragrafo 2.2 dell'Allegato A della DGRV 1400/2017.

3.1. NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E LETTURA DEL PARAGRAFO 2.2. ALL. A DGRV 1400/2017

La valutazione di incidenza non è considerata necessaria per i piani, i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2. All. A – Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, di seguito riportate.

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza e ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza gia autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:
1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorita regionale per la valutazione di incidenza;
2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi gia sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi gia sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purche non comportino
aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorita regionale per la valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorita regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat
terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo; 14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unita immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree gia coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti,purche non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., ne aumenti delle superfici precedentemente gia interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonche degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilita esistente, nonche tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilita esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purche con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.
Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, gia oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorita competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.
Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

In riferimento ai punti elencati all'interno dell'Allegato A, par. 2.2. si è valutato pertanto che l'attuazione del progetto potesse rientrare nella casistica elencata, che ammette la non necessità di predisporre la Valutazione di Incidenza.

Punto per punto si è valutato quale fosse il riferimento corretto nell'elenco contenuto nel paragrafo 2.2. Per definire quale punto in elenco fosse il riferimento corretto, e per valutare quale punto in elenco fosse il riferimento corretto, si sono esclusi i punti numerati, richiamando invece l'ultimo punto n° 23:

23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

La Valutazione di incidenza non è pertanto necessaria e si procede con la predisposizione dell'Allegato E completo di relazione tecnica.

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

4. VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Posto il caso che la valutazione di incidenza non è considerata necessaria per i piani, i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2. – Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, si verificano le caratteristiche del progetto, per definire le motivazioni che hanno portato a tale conclusione.
I Siti potenzialmente interessati sono:

- ZSC IT3210042 _ Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine che dista circa 7,5 km dal sito oggetto di intervento

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

5. OGGETTO DELLA VARIANTE

La presente relazione riguarda la procedura di approvazione del Progetto in variante urbanistica in merito ai lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio in loc. S. Zeno da rischio idrogeologico.

- Il Comune di Colognola ai Colli ha redatto gli studi di microzonazione sismica di primo/terzo livello per tutto il territorio comunale, vidimati con parere di conformità della Direzione Difesa del Suolo Unità Geologia con nota prot. 118867 del 25/03/2016;
- il Comune di Colognola ai Colli, ha realizzato nel 2023, (in fase di approvazione definitiva) uno studio generale contenente un'analisi delle criticità idrauliche del territorio comunale dal titolo: "Studio generale di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale - loc. San Zeno e aree con maggiori criticità";
- il Comune di Colognola ai Colli ha predisposto un primo stralcio dello studio generale, relativo a "***Lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio in loc. S. Zeno da rischio idrogeologico",*** il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 28.09.2023;

Lo studio generale sopra citato, riprendeva le relazioni di compatibilità idraulica del PATI e i contenuti del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino Alpi Orientali integrando e approfondendo gli aspetti riguardanti le fragilità idrauliche del territorio grazie a nuovi e approfonditi studi idraulici condotti sui bacini idrologici dei corsi d'acqua minori che asservono la zona di San Zeno e la zona sud occidentale del Comune, come era stato espressamente richiesto dall'ufficio tecnico Comunale in fase di affidamento dello Studio.

Le opere riguardano uno stralcio di parte delle opere ritenute urgenti e indifferibili dal Comune di Colognola ai Colli, relativamente ai lavori di messa in sicurezza idraulica di località San Zeno.

La variante riguarda l'inserimento di un ambito a servizi di interesse comune destinato a bacino di laminazione, in corrispondenza dell'intervento di messa in sicurezza idraulica dell'area posta a est di via C. Battisti, in loc. San Zeno, ovvero la parte urbanizzata di via Ceriani, oggetto di frequenti fenomeni di allagamento da parte del corso d'acqua denominato Prognolo di Illasi: l'opera di mitigazione riguarda la creazione di un bacino a cielo aperto per la laminazione delle piene del Prognolo, a monte dell'area urbana colpita dagli allagamenti dovuti all'esondazione del Prognolo che presenta un'alveo di tipo pensile nel tratto compreso tra via Ceriani e via C. Battisti.

Tale intervento dovrà essere completato, nel futuro, con la realizzazione di uno scolmatore di piena in corrispondenza del nuovo bacino di laminazione, che dovrà collettare una parte della portata di piena verso lo Scolmatore Forziello.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURA

Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano urbanistico comunale puo' essere disposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 2 della L.R. 11/2004 e degli artt.9-10-19 del D.PR. 327/2001 e s.m.i., con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

La presente variante si rende necessaria in quanto le opere previste nel progetto relativo ai " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO IN LOC. S. ZENO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO" risultano in difformità rispetto al Piano degli Interventi vigente, pertanto per la realizzazione del bacino di laminazione in Loc. San Zeno si rende necessario definire una zona urbanisticamente compatibile di proprietà privata da assoggettare a servitù di allagamento.

Non essendo infatti previsti nel PI vigente vincoli preordinati all'esproprio, ai fini della realizzazione della citata opera pubblica, necessita adottare una variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 19, c.2, del D.P.R. 327/01.

L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

La norma prevede che precedentemente all'adozione della Variante urbanistica, ai sensi della L. 241/1990 e degli artt. 11 e 19 del D.P.R. 327/2001, venga avviata la procedura di partecipazione degli interessati mediante notifica dell'avviso di avvio del procedimento preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo.

Infatti secondo l'art. 19 comma 2 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo di un'opera pubblica da parte del Consiglio comunale, se l'opera è di competenza comunale, costituisce di per sé adozione di variante allo strumento urbanistico vigente, allorquando l'opera da realizzare non risulti ad esso conforme.

Ai sensi degli art. 9 ss., d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio disposto con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico rientra nella competenza del Consiglio comunale, unico organo deputato

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

all'emanazione degli atti di programmazione urbanistica ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 327 del 2001.
Si riporta di seguito l'articolo citato:

> *Art. 19. L'approvazione del progetto (L)*
> *(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002)*
> *1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L) 2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L) 3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L) 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)".*

A tal fine, come previsto dall'art. 19 del DPR 327/2001 e s.m.i., l'approvazione del progetto definitivo avverrà contestualmente con l'adozione della variante al piano e la conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
A seguito dell'adozione in Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., l'iter di variante seguirà le fasi indicate di seguito:
– entro otto giorni dall'adozione, il piano verrà depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
– nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse ed approverà la variante al piano;
– la variante diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Si richiama l'avviso di avvio di procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dell'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi e per gli effetti degli ex artt. 11, 16, 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, dell'art. 24 della L.R. 07 novembre 2003 n° 27 e degli artt. 7 e 8 della legge 07 agosto 1990 n° 241 inoltrato alle ditte proprietarie di tutte le aree interessate del progetto definitivo oggetto di variante.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004, la variante al piano degli interventi viene adottata ed approvata dal Consiglio Comunale. Entro otto giorni dall'adozione, la documentazione di variante è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva la variante. Copia integrale della variante approvata è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
Le aree oggetto di variante saranno in seguito assoggettate al vincolo preordinato all'esproprio previsto dall' art. 10 del D.P.R. n. 327/01, al fine di consentire il procedimento espropriativo delle stesse. L'art. 34 "Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio" della L.R. 11/2004 stabilisce che il piano degli interventi (PI) quantifica le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano medesimo, ne stabilisce i criteri e le modalità per provvedervi nonché le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.
Si richiama l'art.12 del suddetto D.P.R. n.327/2001 che stabilisce, tra l'altro, che l'approvazione da parte dell'autorità espropriante del progetto definitivoS dell'opera pubblica comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

medesima; VISTA la Legge Regionale 07 novembre 2003, n. 27, ad oggetto “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il territorio del Comune di Colognola ai Colli si estende su una superficie di circa 20,9 km^2, si trova all'imbocco della Val d'Illasi. Confina a nord con il Comune di Illasi, a est con i Comuni di Cazzano di Tramigna e Soave, a sud con i Comuni di Belfiore e Caldiero a ovest con il Comune di Lavagna. L'altitudine minima comunale è 23 metri, nella zona confinante con il comune di Caldiero, mentre l'altitudine massima raggiunge i 226 metri, in corrispondenza del capoluogo comunale (loc. Monte). Il territorio di Colognola ai Colli può essere diviso in quattro zone omogenee: la vallata del Progno d'Illasi, l'area collinare, la vallata del Tramigna e la Bassa.

Confini comunali di Colognola ai Colli

Il territorio comunale è dominato dalla presenza del Torrente Illasi nella parte occidentale mentre nella zona orientale è dominato dalla presenza del Torrente Tramigna. Il primo corso d'acqua si immette nel fiume SAVA emissario del Fiume Adige. Il secondo corso d'acqua lambisce la parte orientale del territorio comunale e si immette, nel comune di San Bonifacio nel Torrente Alpone emissario del Fiume Adige.

I comuni di Colognola ai Colli, Belfiore, Caldiero, e Lavagno, si sono riuniti per attuare il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale, PATI: uno strumento urbanistico nel quale sono integrati i sistemi per conseguire una condotta politica - economica atta a soddisfare le necessità attuali e future.

Come riportato nella relazione di compatibilità idraulica del PATI, "*l'impermeabilizzazione del territorio, a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o industriali, ha messo infatti in evidenza diverse problematiche connesse con lo smaltimento delle acque meteoriche da tali aree. In particolare si possono avere gravi conseguenze sia idraulico-quantitative, sia ambientali-qualitative: dall'insufficienza delle reti di fognatura esistenti e dei corsi d'acqua ricettori, alla necessità di trattare la frazione più inquinata delle acque meteoriche e di ridurre i volumi idrici ed i carichi inquinanti sversati nei corsi d'acqua attraverso gli scaricatori di piena. Queste conseguenze possono essere controllate inserendo nelle reti di collettamento manufatti, che abbiano la funzione di invasare provvisoriamente una parte dei volumi idrici derivanti dagli eventi meteorici, per inviarli successivamente alla depurazione o per restituirli alla rete a valle e al ricettore finale, cercando di far sì che la portata proveniente da un nuovo insediamento non sia superiore a quella che proveniva da esso, prima che fosse realizzata l'urbanizzazione".*

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

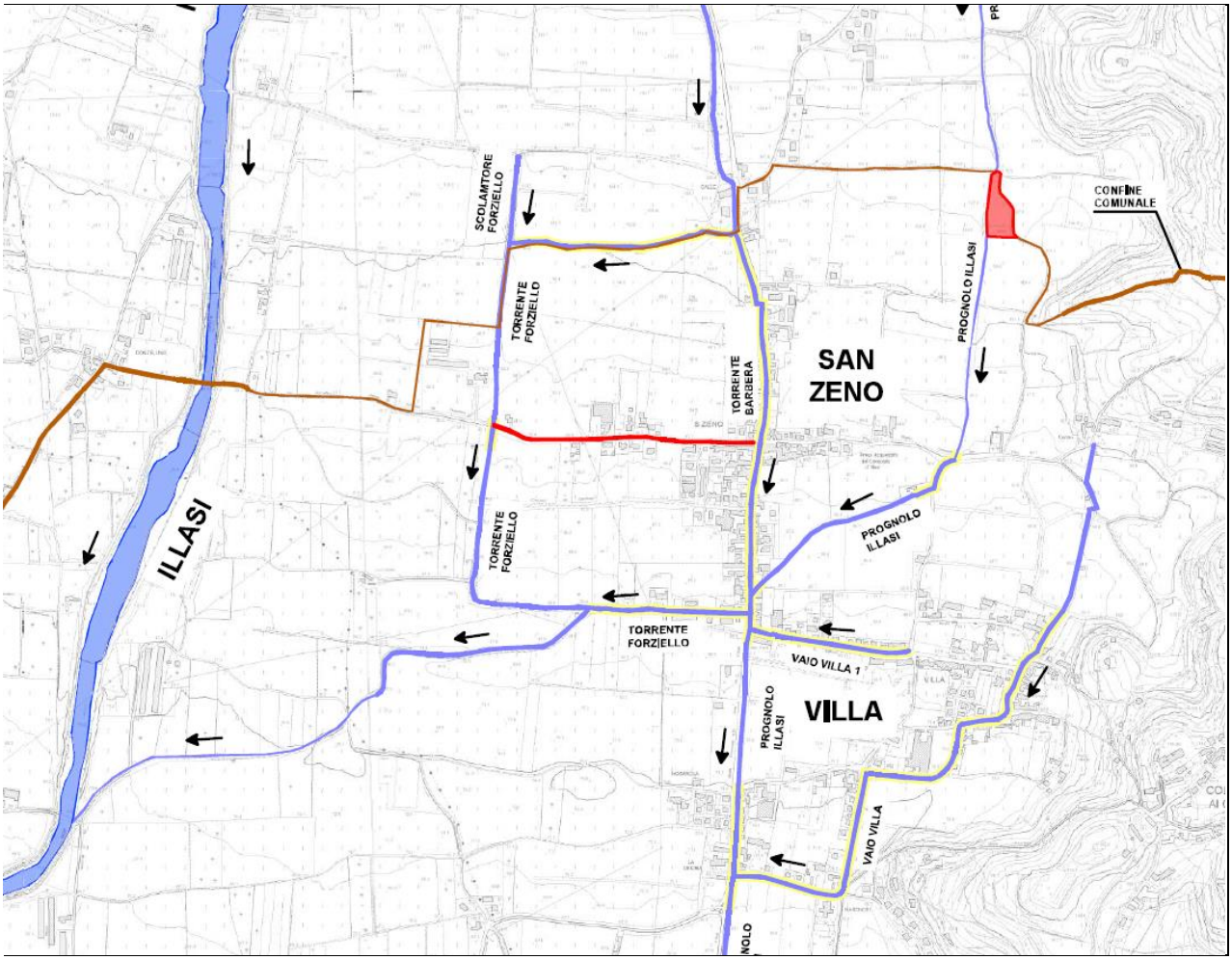

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

LEGENDA

INTERVENTI DI PROGETTO

LIMITE FOGLI CATASTALI

MAPPALI INTERESSATI

LEGENDA

CONFINE COMUNALE

CORSI D'ACQUA PRINCIPALI

CORSI D'ACQUA CONSORTILI
CORSI D'ACQUA MINORI

CORSI D'ACQUA TOMBINATI

FOGNATURA ESISTENTE BIANCA / MISTA

AREE A DEFLUSSO IDRAULICO DIFFICOLTOSO

OPERE DI PROGETTO 1° STRALCIO

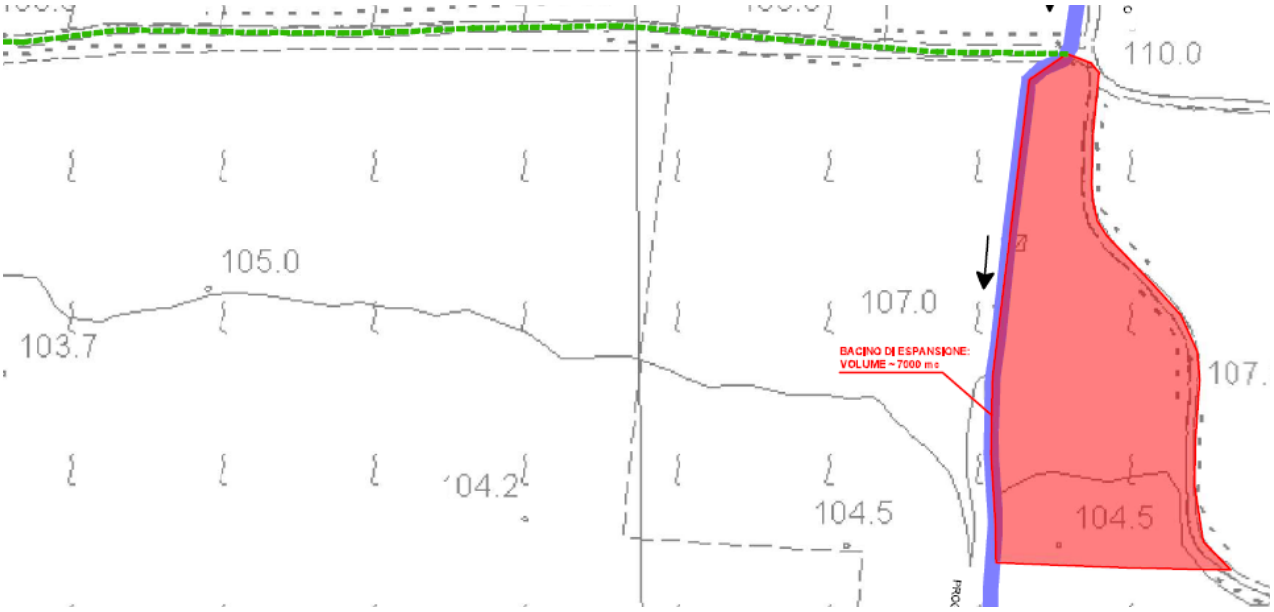

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

ELEMENTI DI PROGETTO

La proposta variante parziale al Piano degli Interventi, che risulta essere conforme agli aspetti prescrittivi contenuti nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) vigente, è definita ai sensi dell'art. 18 della LRV n° 11/2004 e dell'art. 19 del DPR 327/2001 e prevede lo stralcio parziale della zona agricola denominata E2A vigenti, e l'inserimento, nell'area che verrà occupata dal bacino, di una zona a servizio pubblico denominata "Bacino di Laminazione".

Si riporta estratto del PI vigente;

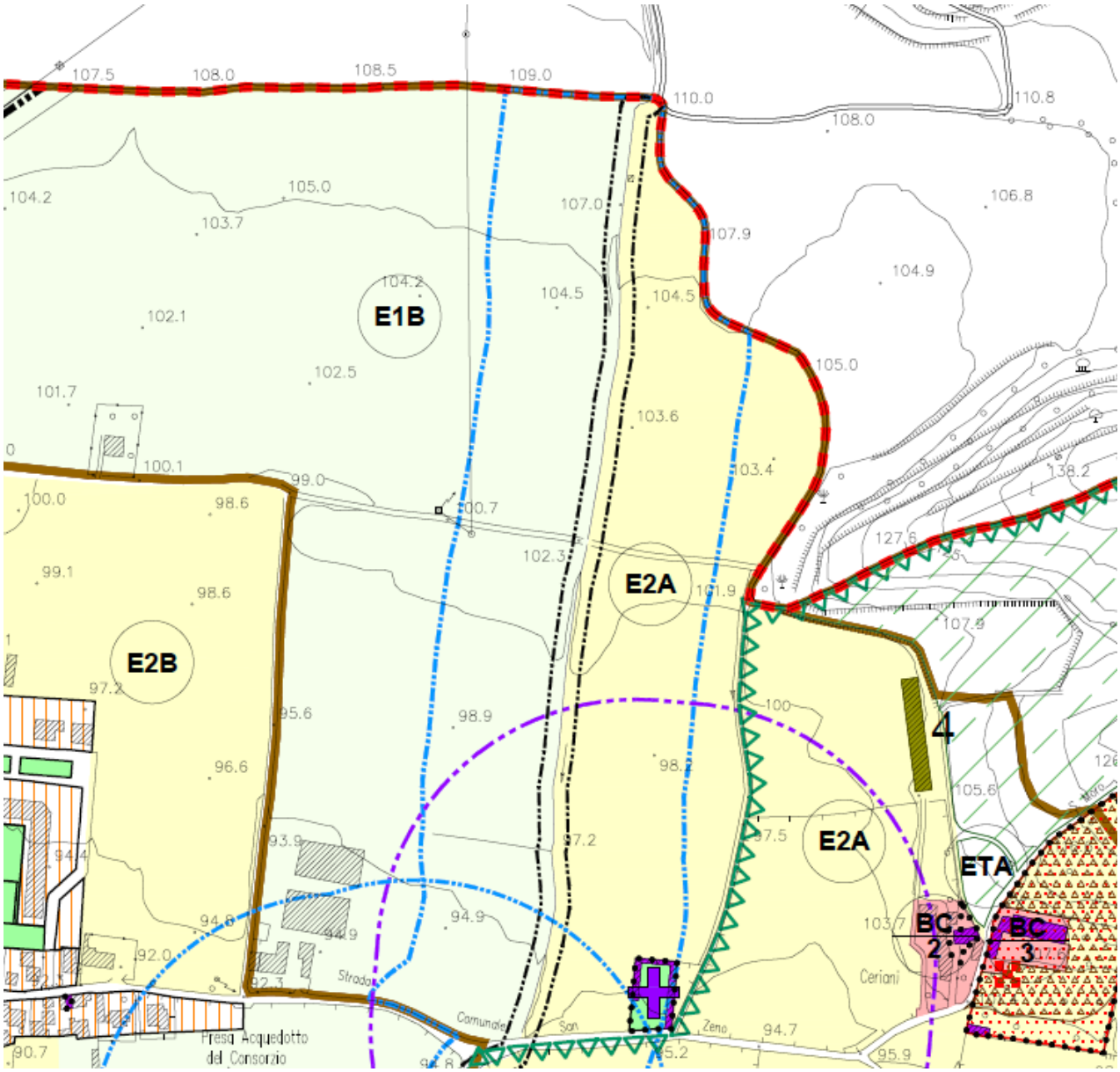

Il bacino di laminazione sarà a servizio del Prognolo di Illasi, e viene localizzato a valle dello scolmatore di piena proposto con il presente studio. La funzione di tale zona di espansione sarà la laminazione delle portate di piena e al contempo la riduzione degli apporti di sedimenti (principalmente ghiaiosi) verso il tratto tombinato posto a monte di via Ceriani in loc. San Zeno.

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO

Si riporta estratto della LRV n° 14/2017 – *DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO"*

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (2):

a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;

f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;

g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;

h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", e dai relativi regolamento e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva. (3)

Art. 13 - Disposizioni transitorie.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (4):
a) non è consentito consumo di suolo;
b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.
2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.
3. I Piani degli interventi (PI) che hanno formalmente avviato la procedura di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera b).
4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:
a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;
b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.
5. Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono:
a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune della proposta corredata dagli

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 . Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento.
6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo.
7. I piani di assetto del territorio (PAT) già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge possono concludere il procedimento di formazione del piano secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.
8. Qualora il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), non sia emanato nel termine indicato, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento.
9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento della strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.
10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.
11. Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
13. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".
14. Nei comuni non dotati di PAT si applica l'articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e il termine quinquennale di decadenza decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Valutazione:

La presente variante pertanto risponde a quanto previsto dall'art. 12 – Disposizioni finali, lettera c), risultando di fatto l'inserimento di un'opera pubblica

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

6. INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000 DERIVANTI DAL PROGETTO

6.1. Valutazioni dei principali effetti previsti

- ***Emissioni e rumori***

I rumori prodotti in fase di cantiere saranno relativi alle emissioni acustiche prodotte dal funzionamento dei mezzi d'opera e delle diverse attività di cantiere, che corrispondono alle opere relative alla realizzazione del bacino. In fase di esercizio non si avranno emissioni acustiche.

Fase di cantiere:

Le emissioni e i rumori prodotti in fase di cantiere sono legati ai mezzi che sono caratterizzati da emissioni temporanee, comunque conformi ai certificati di omologazione (è compito della ditta che effettua i lavori verificare l'utilizzo di mezzi a ridotte emissioni in modo da garantire una maggiore salubrità dell'aria) e in quanto previsto dalla normativa vigente.
Si considerano:

- deposizione al suolo di parti di carico di materiali incoerenti trasportati dai mezzi pesanti e la loro dispersione nell'aria per un certo tempo;
- la dispersione e deposizione al suolo di polveri in fase di lavorazione;
- il risollevamento di polveri a causa di presenza di vento naturale e di quello creato dal passaggio di mezzi meccanici.

Le azioni a maggior incidenza del fenomeno sono pertanto gli scavi, gli sbancamenti, l'esercizio degli impianti di betonaggio, la movimentazione dei materiali sulla viabilità di cantiere e ordinaria.
Le emissioni provenienti dagli scarichi dei mezzi sopra indicati sono primariamente: PM, NOX, monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (VOCs) e biossido di zolfo (SO2).
Queste emissioni avranno comunque un effetto trascurabile sulla qualità dell'aria nell'area considerata, in quanto si tratta di effetti temporanei ed a reversibilità alta (in quanto al termine dell'azione di progetto cessa l'impatto).
Non vi sono elementi di criticità nello stato attuale dell'atmosfera nell'intorno e nel sito.
L'intervento di fatto non comporta conseguentemente interferenza con i siti di nidificazione e alimentazione presenti all'interno dell'area di influenza considerata.

Fase di esercizio:

Dal punto di vista acustico non si ritiene necessario un particolare studio del clima acustico, in quanto l'attuazione del progetto non è caratterizzata da emissioni rumorose.
Gli interventi previsti non comportano alcun effetto significativo rispetto alla ZSC e agli habitat individuati all'interno della stessa.

- ***Rifiuti***

Fase di cantiere:

In fase di cantiere vi sarà la produzione di rifiuti tipica del comparto edile.
Non verrà previsto alcuno scarico di materiale di qualsiasi natura e consistenza all'interno delle zone limitrofe all'area di intervento.

Fase di esercizio:

Non si ravvisano particolari criticità in fase di esercizio, fase che non comporta produzioni di rifiuti.

- ***Emissioni***

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

Fase di cantiere:

Le emissioni prodotte dall'attività saranno legate alla sola fase di cantiere e si riconosce la produzione dei seguenti elementi di disturbo delle condizioni ambientali naturali:

a) emissioni di gas di scarico prodotte dai mezzi meccanici;

b) produzione di polveri prodotte dalle attività di scavo, dalla movimentazione di materiale e dalle operazioni edili;

c) produzione di rumore prodotto dalle operazioni di cantiere

Tutte queste emissioni sono riconducibili ai mezzi meccanici operanti nell'area ed a tutte le operazioni proprie del settore edile. Saranno confinate nelle ore lavorative diurne e, data la tipologia d'intervento, saranno di ridotta intensità, di breve durata e confinate nelle aree immediatamente adiacenti alle compagini di progetto.

- ***Inquinamento Luminoso***

Verranno rispettate le prescrizioni imposte dalla normativa vigente (LR 17/2009) e la tipologia degli interventi previsti esclude il manifestarsi di eventi perturbativi per la fauna, in quanto il progetto non prevede emissioni luminose.

- ***Suolo e sottosuolo***

Fase di cantiere e di esercizio:

Si consideri l'occupazione temporanea delle aree in prossimità del cantiere: comportano un'occupazione temporanea di suolo. L'occupazione è limitata al periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento. A lavori ultimati tutte le aree interferite verranno tempestivamente ripristinate e restituite agli usi originari.

- ***UTILIZZO DELLE RISORSE***

Fase di cantiere e di esercizio:

Data la tipologia d'intervento, le risorse impiegate saranno prevalentemente quelle impiegate nell'edilizia.

Si ricorda che il progetto nel suo complesso non comporta la rimozione di vegetazione riconducibile a formazioni assimilabili ad habitat o specie elencate nell'allegato I della Direttiva Habitat.

- ***FABBISOGNO NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITÀ E DELLE RETI INFRASTRUTTURALI***

Fase di cantiere e di esercizio:

Il progetto non necessita della creazione di nuova viabilità di collegamento fra l'area di progetto e la viabilità provinciale e comunale esistente.

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

8. ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO

Si ritiene che il progetto complessivamente non possa creare disturbi significativi e/o permanenti agli habitat e alle specie del sito Natura 2000. Le stesse opere, per la propria caratteristica natura, non generano né una riduzione diretta degli habitat interni del sito, né una riduzione di habitat esterni tale da pregiudicare la loro funzione di potenziamento del ciclo vitale di alcune specie (in particolare per quanto riguarda l'alimentazione e/o la predazione).
Si evidenzia che la ZSC considerata si trova a più di 7 km dall'area di intervento.
Le alterazioni dirette e indirette generate dalla realizzazione degli interventi possono essere considerate dunque non significative anche in considerazione delle specifiche misure di "attenzione ambientale. Si ritiene che la realizzazione del progetto non possa creare disturbo né direttamente, né indirettamente alle specie del sito Natura 2000.

La sottrazione di superficie delle ZSC

Il progetto in questione è localizzato esternamente a siti Natura 2000. L'intervento non comporta azioni che possano portare a sottrazione di superficie si Siti Rete Natura 2000.

- **Valutazione**: dall'analisi condotta non risulta alcuna sottrazione di superfici di ZSC

Possibile sottrazione di habitat di specie: Riduzione, alterazione o perdita di habitat e habitat di specie

Gli effetti di questo fattore si manifestano direttamente sugli habitat di specie e possono comportare la riduzione/perdita temporanea o permanente di questi habitat.
L'effetto si riferisce alla temporanea riduzione di habitat funzionale per la specie (alterazione del clima acustico) all'interno di tutta l'area di analisi (comprese quindi le aree interne al buffer di valutazione). Le lavorazioni in fase di cantiere, con utilizzo di mezzi per la movimentazione della terra e il trasporto dei materiali, possono potenzialmente determinare effetti perturbativi all'interno del buffer di analisi e possono comportare una riduzione/perdita temporanea di habitat potenziale sia per la nidificazione di alcune specie sia per utilizzo trofico. Per la componente avifauna di interesse comunitario, si è già definito come per l'area di intervento si possa escludere la presenza di habitat di nidificazione per alcune delle specie individuate.

- **Valutazione:** dall'analisi condotta non risulta alcuna sottrazione di habitat o di habitat di specie dovuta all'intervento considerato.

La distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico

Come detto al punto precedente, l'intervento è esterno a siti della Rete Natura 2000, non interessa formazioni riconducibili ad habitat Natura 2000 e non si ha, dunque, distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico.

- **Valutazione:** dall'analisi condotta non risulta alcuna distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico

Perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie

Il progetto non comporta perdita/frammentazione di habitat e habitat di specie, in quanto è completamente esterno a siti della Rete Natura 2000. Non si avrà, dunque, perdita o frammentazione di formazioni riconducibili ad habitat od habitat di specie presenti negli allegati della direttiva 92/43/CEE.

- **Valutazione:** dall'analisi condotta non risulta alcuna distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico

Il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica.

Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica dei siti della Rete Natura 2000, descritta e analizzata in precedenza, si ritiene che, alla luce dell'analisi delle potenziali alterazioni dirette ed indirette,

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

dell'ubicazione dell'ambito di intervento e della tipologia di interventi previsti, non sia oggettivamente probabile il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete Natura 2000.

- **Valutazione:** si ritiene che non sia oggettivamente probabile il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete Natura 2000

Possibile perturbazione/disturbo alla specie: inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari e perdita diretta di specie per utilizzo di mezzi meccanici

Gli effetti relativi alla fase di cantiere si manifestano direttamente sulle specie e possono comportare disturbo/perturbazione. Tali effetti influenzano la dinamica della popolazione in relazione alla loro intensità, frequenza e periodicità.

Per quanto riguarda la perdita diretta di specie per utilizzo mezzi meccanici, gli effetti si riferiscono alla perdita diretta di esemplari di specie (anfibi, rettili e piante) in area di cantiere durante le operazioni di movimentazione del terreno.

Le emissioni di rumore, prodotte in prevalenza in fase di cantiere, potranno allontanare temporaneamente la fauna presente nel sito d'intervento, spostandosi sulle adiacenti aree vegetate. Si ricorda che l'area è inserita in un centro abitato: si può presumere che la fauna presente sia già abituata alla presenza antropica ed all'inquinamento acustico che ne deriva.

Ad ogni modo le emissioni acustiche derivanti dall'attività di cantiere non interferiranno in alcuna misura con le aree Natura 2000, data sia la distanza che intercorre fra i siti Natura 2000 e l'area d'intervento che l'entità delle emissioni potenzialmente prodotte.

L'incidenza data dal nuovo progetto non altera il clima acustico e le emissioni in modo significativo, non comportando alcuna incidenza nei confronti dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Il rumore risulta di fatto un impatto reversibile, e legato soprattutto alla fase di cantiere, che avrà una durata molto limitata e verrà iniziato in periodo in cui non sono previste le fasi della nidificazione, rendendo di fatto nullo qualsiasi possibile effetto di disturbo dell'avifauna.

- **Valutazione:** Si valutano le attività di cantiere, comunque limitate nel tempo per il tipo di intervento previsto. A cantiere attivato l'impiego dei mezzi di movimento terra per effettuare i livellamenti del terreno e le operazioni di scavo, generano rumore che può impattare per lo più su uccelli e mammiferi. Le operazioni di rimozione dello strato di terreno vegetale, i successivi scavi e i movimenti terra non determinano però una significativa riduzione di superficie di habitat di specie, considerando la presenza soprattutto di rettili presenti o alle specie di uccelli che utilizzano questi ambienti come siti di rifugio, di nidificazione o come aree di alimentazione. L'impatto generato dalla fase di cantiere è limitato e reversibile. Non si prospetta quindi nessuna trasformazione ulteriore riduzione diretta di habitat di specie rispetto a quanto valutato in questa relazione.

  Si ritiene in conclusione che in relazione al rumore e alle vibrazioni prodotte dall'attuazione del progetto valutato, non sia oggettivamente probabile il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete Natura 2000

Emissioni in atmosfera

In fase di realizzazione dei nuovi interventi edilizi i potenziali impatti sulla qualità dell'aria sono determinati dalle attività di cantiere che possono comportare problemi d'immissione di gas di scarico e di polveri nei bassi strati dell'atmosfera e di successiva deposizione al suolo.

Gli interventi di cantiere maggiormente responsabili dell'alterazione della qualità dell'aria sono:

- la movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria e di cantiere, con particolare riferimento ai mezzi pesanti;
- le operazioni di scotico del terreno e di scavo delle fondazioni del fabbricato;
- gli interventi di posa in opera delle murature, degli allacciamenti e degli impianti;

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

- le attività dei mezzi d'opera nel cantiere e il trasporto dei materiali.

Tali perturbazioni sono completamente reversibili, essendo associate alla fase di costruzione, limitate nel tempo e nello spazio e di entità contenuta. L'area soggetta all'aumento della concentrazione di polveri ed inquinanti in atmosfera è di fatto circoscritta a quella di cantiere e al suo immediato intorno e le attività di cantiere si svolgono in un arco di tempo che, riferito agli intervalli temporali usualmente considerati per valutare le alterazioni sulla qualità dell'aria, costituisce un breve periodo.
Il traffico di mezzi d'opera con origine/destinazione dalle/alle aree di cantiere e di deposito lungo gli itinerari di cantiere e sulla viabilità ordinaria sarà limitato e pertanto non si prevedono alterazioni significative degli inquinanti primari e secondari da traffico.
L'emissione di gas e polveri In fase di cantiere si avranno emissioni tipiche di cantieri edili, dovute alla movimentazione di mezzi, terra e materiali.
In fase di gestione, data la natura dell'ambito non si avranno particolari tipologie di emissione, se non quelle tipiche delle aree residenziali.

❖ **Valutazione:** Data l'entità delle emissioni prodotte sia in fase di cantiere che in fase di gestione, non si ritiene che vi saranno ripercussioni sullo stato di qualità dei siti della rete Natura 2000.

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

❖ **Valutazione:** Si ritiene che tale effetto possa essere considerato trascurabile, in relazione al disturbo di fondo già presente all'interno dell'area di analisi.

Rifiuti

In sede di progetto dovranno essere individuate, in accordo con gli enti competenti e gli uffici comunali, idonee aree per l'alloggiamento degli impianti tecnologici (cabine, vani contatori, ecc…) e per la raccolta dei rifiuti qualora richiesta dall'ente preposto.

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

CONCLUSIONI

L' attenta analisi sia delle Azioni di progetto che delle caratteristiche degli interventi, portano alla conclusione che eventuali effetti perturbativi (quali ad esempio, rumori, emissioni, ecc.) aggiuntivi rispetto allo stato dei luoghi sono tali da poter escludere il manifestarsi di effetti significativi negativi per le specie di interesse comunitario frequentanti tale aree, in riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria considerati.

Si ritiene di poter affermare che sussistano le condizioni di fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di incidenza del progetto, secondo quanto disposto dall'Allegato A., paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 /2017 per i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti negativi nei confronti di habitat e specie dei Siti Rete Natura 2000 nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate.

Gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000.

Per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della Rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate.

Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni:

- l'attuazione delle azioni proposte dal progetto valutato non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione del sito in esame e non determina un'azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti nei Siti di Interesse Comunitario presenti in territorio comunale;
- gli interventi in fase di cantiere determinano perturbazioni acustiche che comunque non si ripercuotono in maniera permanente sull'assetto faunistico limitrofo anche in considerazione del fatto che si tratta di un'area già interessata dalla presenza antropica e quindi da un livello di alterazione acustica già in essere. La fase di cantiere ha inoltre una durata limitata e le attività verranno svolte in periodi in cui non sono presenti le specie dell'avifauna;
- l'attività di lavorazione che verrà svolta nell'area oggetto di escavazione, comporterà inevitabilmente la produzione, la manipolazione, il trasporto, il carico e/o lo stoccaggio materiale, che verrà trattato ai sensi della normativa vigente, prevedendo azioni di controllo delle emissioni di polveri attraverso un'attenta gestione del cantiere e delle attività previste, in modo da non arrecare disturbo alla potenziale avifauna migratrice attraversante eventualmente l'area;
- in fase di cantiere verranno prese tutte le misure necessarie per mantenere un clima acustico rispondente alle specifiche richieste dal Piano di Classificazione Acustica comunale;
- per quanto riguarda la produzione di rifiuti, le interferenze sono riconducibili alla normale gestione del ciclo, pertanto si considerano di lieve entità. Particolare attenzione dovrà essere prestata agli accorgimenti atti a ridurre il rischio di dispersione di sostanze polverulente o liquide;
- sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, il progetto oggetto di valutazione prevede di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014;
- il progetto, inoltre, non determina la possibilità del verificarsi di effetti negativi relativamente ai fattori di perturbazione considerati, in quanto le lavorazioni oggetto di analisi non comportano fasi significativamente rumorose, tali da poter far ipotizzare effetti negativi sull'ambiente circostante.

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3

In conclusione si può affermare che l'intervento non produce effetti negativi significativi all'attuazione delle azioni di progetto in relazione ai Siti della Rete Natura 2000.
A livello precauzionale vengono previste misure che permettono di escludere a priori i possibili effetti dati dall'attuazione del progetto.

Si conferma pertanto che per l'istanza non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 D.G.R. n° 1400 del 20017 al punto 23: **piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**

Verona, li 20/06/2024

Arch. Emanuela Volta

Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0010962 del 11-07-2024 Cat. 6 Cl. 3